



CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

SETTORE VI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CANILE MUNICIPALE DA SERVIRE PER RIFUGIO DI CANI RANDAGI

NEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CUP H61B21002030001

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE L'INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINA-
MENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DISCIPLINARE TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SEZIONE I

MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.

I.1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 01 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministra-

zione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

E' necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora ed al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è associata l'informazione relativa a una data e ad un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number",.....).

Gestore del Sistema e assistenza: Studio Amica s.r.l. di San Donaci (BR), di cui si avvale Asmecomm per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016, contattabile al seguente recapito: tel. (+39) 02 40031280, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9:00–14.00/15.00–18:00, oppure via mail all'indirizzo assistenza@tuttogre.it. Per problematiche tecniche relative alla procedura telematica, i contatti di assistenza Asmecomm sono i seguenti: Tel. 800 955054, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9:00–14.00/14.30–17:30 – e-mail: assistenza@asmecomm.it - PEC: piattaforma@asmepec.it.

Gestore del Sistema e assistenza: Studio Amica s.r.l. di San Donaci (BR), di cui si avvale questa S.A. per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016, contattabile al seguente recapito: tel. (+39) 02 40031280, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9:00–14.00/15.00–18:00, oppure via mail all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete, cui si accede, utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, a seguito dell'accreditamento al sistema.

I.2 - DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

- ✓ Google Chrome 10 e superiore;
- ✓ Internet Explorer 9 e superiore;
- ✓ Microsoft Edge;
- ✓ Mozilla Firefox 10 e superiore;
- ✓ Safari 5 e superiore;
- ✓ Opera 12 e superiore.

Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi standalone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)

I.3 - AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente La Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione appaltante il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

I.4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica "TuttoGare", raggiungibile all'indirizzo sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>

Per la partecipazione alla gara, gli operatori economici destinatari dell'invito dovranno abilitarsi alla detta piattaforma. All'uopo l'operatore economico dovrà compilare gli appositi form on line che danno la possibilità di inserire i propri dati. Contestualmente alla registrazione, il gestore del sistema attiva l'utenza, costituita da e-mail e password associati all'operatore economico abilitato, permettendo a quest'ultimo di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

In dettaglio, per partecipare alla procedura il concorrente dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dal documento "*Norme tecniche di utilizzo*" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegato al presente documento. In tale documento saranno reperibili tutte le istruzioni per operare in tutte le fasi delle procedure di gare indette sulla piattaforma "TuttoGare", in articolare per quanto attiene all'accreditamento, alle indagini di mercato e alle procedure di gara (negoziato, aperta, etc.).

I.5 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Anche le richieste di chiarimenti sono gestite nell'ambito della piattaforma telematica e le relative istruzioni sono sempre reperibili nel su richiamato documento "*Norme tecniche di utilizzo*"

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato negli atti di gara.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente telematico.

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda agli atti di gara e, in particolare, alle norme contenute nel Disciplinare.

IMPORTANTE:

La S.A. potrebbe utilizzare tale l'ambiente per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso in piattaforma è ad esclusivo carico del concorrente. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. Quest'ultima non risponderà dell'errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, certificata o meno, ovvero della mancata indicazione di tali riferimenti, anche se questo dovesse comportare l'esclusione dalla procedura di gara, trattandosi di adempimento obbligatorio posto alla base dell'accreditamento alla piattaforma telematica dell'operatore economico.

I.6 - MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del Codice, integrato dall'art. 48 del d.lgs. 56/2017, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli candidati.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema ai contatti riportati all'articolo I.1, nel paragrafo **"Gestore del Sistema e assistenza"**.

SEZIONE II

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 45, commi 1 e 2 del Codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi, ai sensi del codice del presente codice, come persone fisiche o persone giuridiche.

In ogni caso gli operatori economici come sopra individuati per la procedura *de qua* devono essere in possesso dei requisiti dei concessionari indicati nel Bando, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice, i seguenti soggetti:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

SEZIONE III

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, CHIUNQUE INTERESSATO POTRÀ PRESENTARE, NEI TERMINI STABILITI DAL BANDO, LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPOSTA DAI SEGUENTI DOCUMENTI, OLTRE A QUELLI PREVISTI NEI MODELLI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA QUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI IN RELAZIONE ALLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (RTP, AVVALIMENTO, ETC.):

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**, redatta secondo il modello “*ISTANZA*” allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **con annessa dichiarazione in merito ai requisiti posseduti per la partecipazione alla gara**, dimostrabili anche attraverso l’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del Codice producendo i documenti previsti all’art. 12.4 del Bando di Gara, cui si rimanda. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione e nel caso non fosse sottoscritta in modalità digitale, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;

AVVERTENZE sull’istanza di partecipazione:

- *Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).*
- *In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).*
- *Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.*
- **La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:**
 - *nel caso di professionista singolo, dal professionista;*
 - *nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;*
 - *nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.*
 - *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.*
 - *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
 - *nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:*
 - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;*
 - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;*
 - c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.*
- **Il concorrente allega:**
 - a) *copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore solo in caso di istanza che non rechi la firma digitale;*
 - b) *copia conforme all’originale della procura, laddove prevista*

- 2. DICHIARAZIONE UNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**, redatta secondo lo “*ALLEGATO 1*” all’istanza di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, DICHIARA:

2.A. DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DEL CODICE, anche con riferimento al suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice (*norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, come convertito con L. 55/2019*), e specificatamente:

- 2.A1. condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena** su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- 2.A1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 2.A1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 2.A1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- 2.A1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 2.A1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 2.A1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 2.A1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 2.A1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2.A2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159
- 2.A3. **con riferimento ai superiori punti A1 e A2**, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
 - di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 2.A4. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.A5. con riferimento all'operatore economico concorrente, e anche al suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice (*norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, come convertito con L. 55/2019*):

- 2.A5a) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, dimostrabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X);
- 2.A5b) essere **sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2.A5c) essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come dimostrabile con mezzi adeguati dalla stazione appaltante;
- 2.A5c.bis) aver tentato di **influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante** o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
- 2.A5c.ter) aver dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione** che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- 2.A5c.quater) aver commesso **grave inadempimento nei confronti di uno più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
- 2.A5d) essere in presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma2: Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

- 2.A5e) aver causato **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 2.A5f) essere assoggettato alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2.A5f.bis) aver **presentato** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- 2.A5f.ter) **essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 2.A5g) **essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 2.A5h) aver **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 2.A5i) non aver presentato la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertificarsi la sussistenza del medesimo requisito;
- 2.A5l) **essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 2.A5m) trovarsi in una **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Restano salvi i rimedi di cui al comma 7 dell'art. 80 del Codice, come motivato dalla S.A. ai sensi del successivo comma 8.

AVVERTENZE sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art.80:

*7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **punto 1 della lett. A** (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 e 10bis dell'art. 80:

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) *perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
- b) *pari a sette anni nei casi previsto dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
- c) *pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.*

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nelle ipotesi di cui alla lettera 4m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, e precisamente da (allegato 2):

- **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

*In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- 2.B. che nei propri confronti non **sono state emesse sentenze** ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- 2.C. i **nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci**, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, **direttori tecnici, amministratori** a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza;
- 2.D. i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)** e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; ovvero, in alternativa, dichiara:
 - 1. che il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è stata dichiarata la revoca della condanna medesima;
 - 2. che nei loro confronti l'impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

- 2.E. di possedere i **requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura** in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
- 2.F. la propria condizione di **non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99**; in caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (*caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)
 ovvero (*in alternativa*)
 di **avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68** (*caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);
- 2.G. di avere direttamente o con delega a personale dipendente **esaminato tutti gli elaborati progettuali**, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di **essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto**, di **avere preso conoscenza delle condizioni locali**, della viabilità di accesso, di **aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate**, nonché di **aver accertato tutte le circostanze generali e particolari** suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di **aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**
- 2.H. di avere effettuato una **verifica della disponibilità della mano d'opera** necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 2.I. di essere **disponibile ad iniziare l'esecuzione dell'appalto, anche in pendenza del contratto**, e, di conseguenza, di accettare che, a mente del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza dei tempi previsti nel finanziamento dell'opera; il **concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto** previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara;
- 2.J. che l'impresa in caso di aggiudicazione dei lavori **si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico** sul quale l'ente appaltanti farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
- 2.K. di essere edotto ed accettare che tutte le **comunicazioni con la S.A.**, anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **Posta Elettronica Certificata, ovvero attraverso la piattaforma telematica indicata negli atti di gara, cui si rimanda**;
- 2.L. l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata**, ed il **numero di fax** ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;
- 2.M. quali lavorazioni appartenenti alla categoria/servizio prevalente, o alle categorie subappaltabili o scorporabili per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, **subappaltare** o concedere a cottimo;
- 2.N. di essere edotto che il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base d'asta è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile, ovvero comprensivo di ogni prestazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico in oggetto e, con la partecipazione alla gara, dichiara implicitamente di ritenere il corrispettivo sopra determinato con-

gruo e rispondente all'incarico affidato e si assume la responsabilità di adempiervi senza ulteriori pretese, in coerenza con le finalità perseguite dalla presente procedura;

- 2.O. di **non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

(caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del d.lgs. 50/2016.)

- 2.P. le **imprese consorziate** per cui il consorzio partecipa per le seguenti, dichiarando che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):

- 2.Q. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione al raggruppamento;
- 2.R. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad **uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici** con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; **(allegato 5)**;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

- 2.S. di conferire **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
- 2.T. di accettare espressamente la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la **facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo** senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.
- 2.U. che all'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per **gravi comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi** ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98 come modificato dall'art.28 comma 1 L.189/02 (*disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
- 2.V. che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a due anni per **gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro**, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 198/06 (*pari opportunità uomo/donna*);
- 2.X. che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti **condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro** della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale);
- 2.Y. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- 2.W. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a **comunicare, tramite il R.U.P.**, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
- 2.Z. di avvalersi della possibilità di **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria** ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice, precisando la percentuale complessiva di riduzione e dettagliandone le fattispecie.

3. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE):

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica adottata, come di seguito indicato.

PARTE II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In tal caso il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

In tal caso il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

[per gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria] Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

PARTE III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2.A. del presente disciplinare.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 2.A del presente Disciplinare].

PARTE IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale richiesto dal presente bando;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesto dal presente bando;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica richiesto dal presente bando;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale richiesto dal presente bando.

PARTE VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità dei sottoscrittori.

AVVERTENZE GENERALI ALLA PRESENTE SEZIONE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Le modalità di presentazione della documentazione richiesta sulla piattaforma telematica sono quelle previste nella **SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.4**, cui si rimanda.

SEZIONE IV

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

SEZIONE V

INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che:

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune in intestazione, anche quale soggetto operante in sede periferica della

SEZIONE VI

ALTRE INDICAZIONI

XI.1 - AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto posto a base di gara e gli atti di gara, prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute in questi ultimi, secondo l'ordine di gerarchia.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dalla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

XI.2 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso l'ambiente telematico della piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori a monitorare costantemente la suddetta piattaforma, per reperire tutte le comunicazioni e/o informazioni che la S.A. riterrà di proporre. Ciò anche ai fini dell'espletamento delle sedute pubbliche di gara. A tal fine ci si servirà, degli indirizzi di posta elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento dell'accreditamento alla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

XI.3 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti attraverso la piattaforma telematica, **entro SETTE giorni dal termine di scadenza della presentazione delle istanze di manifestazione di interesse**. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi di due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima sulla specifica sezione della piattaforma telematica utilizzata. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare l'ambiente della piattaforma telematica, al fine di prendere contezza di quanto ivi riportato

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

XI.4 - SPECIFICHE SULL'ADOZIONE DEI MODELLI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Si avvisa che l'Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono disponibili in allegato agli atti di gara.

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli, oltre a costituire maggiori garanzie

del concorrente nell'evitare errori di compilazione, consentirà alla Commissione di gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse.

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi.

Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, **il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l'uso dei modelli, alla propria situazione.**

L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; **la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove previsto.**

IL RUP

Dott. Ing. Letterio Morgante



MORGANTE
LETTERIO
Ordine degli
Ingegneri di
Messina
INGEGNERE
25.05.2023
14:16:43
GMT+00:00